



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
IL PRESIDENTE

Gentile signore  
avv. Andrea de Bertolini  
Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento

e p.c.  
Garante dell'Assemblea delle minoranze  
Presidenti dei gruppi consiliari  
Presidente della Provincia

LORO SEDE

Con la presente faccio seguito alla sua nota del 14 marzo 2019 (protocollo in entrata n. 4059), inviata in merito alle prossime nomine da parte del Consiglio provinciale del Difensore civico e del garante dei detenuti.

In proposito ricordo che le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale sono regolate dal capo I del titolo V del regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del quale le proposte nominative sono presentate dai consiglieri e votate secondo le modalità stabilite dagli articoli 135 e seguenti. Nel caso in cui la nomina o la designazione sia riservata alle minoranze consiliari a questa si applica anche l'articolo 139 del regolamento interno.

Rispetto a ciascun procedimento di nomina o di designazione il Consiglio provinciale tiene conto delle disposizioni dettate dalla normativa di riferimento e quindi, se indicati, dei requisiti che devono possedere i candidati, delle cause di incompatibilità e delle altre condizioni alle quali la nomina o la designazione è soggetta. Tiene conto anche delle vigenti disposizioni nazionali o provinciali inerenti alle nomine, laddove applicabili, che dispongono sulle cause di incandidabilità, in materia di inconferibilità e incompatibilità, sul divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza e sul riversamento del compenso spettante per la carica. Inoltre, al fine di favorire quanto disposto dagli articoli 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione e della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), raccomanda di perseguire un adeguato bilanciamento della rappresentanza dei generi.

Con riguardo alla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, sulle nomine e designazioni di competenza della Provincia, si ricorda che le relative procedure trovano

applicazione limitatamente alle designazioni di competenza del Consiglio provinciale nell'ambito degli organismi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge provinciale.

In considerazione di quanto premesso, con particolare riguardo alle nomine del Difensore civico e dei due garanti, si riferisce che il Consiglio provinciale terrà conto, ai fini della valutazione delle candidature, di quanto disposto dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982), alla cui disciplina si riporta. Le nomine saranno soggette inoltre alle disposizioni normative sopra citate, fatta eccezione per la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità e per la legge provinciale n. 10 del 2010 che non trovano in questo caso applicazione, e il procedimento consiliare si svolgerà secondo le modalità stabilite dagli articoli del regolamento interno già indicati.

Quanto fin qui descritto, seppur in maniera sintetica, è l'articolato contesto normativo che sorregge le nomine e designazioni di competenza del Consiglio provinciale.

Di questa attività il Consiglio provinciale dà pubblicità attraverso il sito istituzionale dove, nella sezione "Attività", è presente la pagina "Nomine del Consiglio" in cui, a ciascuna nomina, è dedicata una pagina informativa che riporta i riferimenti normativi, la durata del mandato, il provvedimento di nomina, la composizione e la disciplina del trattamento economico. Nella medesima pagina sono pubblicati anche gli elenchi complessivi delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio, con l'indicazione dell'ente e della carica di riferimento, della normativa, dell'iter procedurale, della scadenza. A tutto questo va aggiunta l'attività informativa svolta dall'Ufficio stampa del Consiglio.

A completamento di quanto fin qui esposto mi preme ancora evidenziare che rispetto alle nomine e designazioni del Consiglio non è impedita la presentazione di autocandidature, sebbene non previste da nessuna delle normative citate, le quali, se presenti, sono messe a disposizione dei consiglieri e della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, in occasione delle sedute convocate per la definizione dell'ordine del giorno della tornata consiliare in cui sono previste nomine e designazioni.

Confidando di aver sufficientemente delineato l'attività del Consiglio provinciale inerente alle procedure di nomina e designazione di sua competenza e nello specifico quella relativa alla nomina del Difensore civico e dei due garanti, alla quale la sua nota è riferita, resto a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti o precisazioni.

Cordiali saluti.

- Walter Kaswalder -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).